



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3342/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3773/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Paola Balducci - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 26 giugno 2026 la seguente

### DECISIONE

Sul procedimento 3773/TFNSVE/2025-2026, 3773 - Ricorso proposto dalla società ATLETIC PROGETTO MONTAGNA S.C.S.D (954873) contro la società ATHLETIC CLUB CARPINETI S.C.S.D. (75291) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore CAVALLETTI GABRIELE (4361638), MANFREDI LORENZO (2135789), MORANI RICCARDO (5780498) e PRIMAVORI ALESSANDRO (7028320)

In data 28 maggio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento dei premi di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativi ai calciatori CAVALLETTI GABRIELE (4361638), MANFREDI LORENZO (2135789), MORANI RICCARDO (5780498) e PRIMAVORI ALESSANDRO (7028320).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dai tesseramenti di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare dei tesseramenti per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il premio è stato quantificato in euro 630,00 (seicentotrenta/00), come da somma delle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ATHLETIC CLUB CARPINETI S.C.S.D. (75291) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori CAVALLETTI GABRIELE (4361638), MANFREDI LORENZO (2135789), MORANI RICCARDO (5780498) e PRIMAVERI ALESSANDRO (7028320), nella misura di euro 630,00 (seicentotrenta/00), in favore della società ATHLETIC PROGETTO MONTAGNA S.C.S.D (954873).

L'ESTENSORE

Paola Balducci

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai